

Decreto Dirigenziale n. 460 del 21/06/2022

Dipartimento 60 - Uffici Speciali

Direzione Generale 6 - Grandi Opere

Oggetto dell'Atto:

Proc. n.3461/A/2022 - Affidamento della concessione "Pausilya Therme di Donn'Anna" per lo sfruttamento dei giacimenti delle acque termali site nel comune di Napoli. CIG:9270695388

IL DIRIGENTE n. 57 del 27 Giugno 2022

Premesso che:

- 1. con Decreto Dirigenziale n. 370 del 13.065.2022 la Direzione generale della DG 50 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" ha incaricato l'Ufficio Speciale Grandi Opere UOD 60.06.01 "Centrale Acquisti" di indire una procedura ad evidenza pubblica volta all'affidamento della concessione "Pausilya Therme di Donn'Anna" per lo sfruttamento dei giacimenti delle acque termali site nel comune di Napoli, con un'estensione di ha 0,07, per la durata di 15 anni, valore della concessione € 990.000,00, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il ricorso alla procedura aperta.CIG: 9270695388
- 2. con lo stesso ha affidato all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione Campania l'incarico di svolgere, a seguito della pubblicazione degli atti di legge, la procedura di gara per le concessioni aventi ad oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque termali, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con medesimo decreto ha:
 - o approvato lo schema di Avviso di gara, il capitolato, lo schema di convenzione ed i relativi allegati tecnici;
 - o individuato quale RUP del presente procedimento la sottoscritta dott.ssa Raffaella Farina,
 - previsto, quale criterio di aggiudicazione, in analogia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i cui criteri sono individuati nel disciplinare di gara;
 - specificato che l'importo a base di gara non rappresenta una voce di spesa per l'amministrazione procedente;
 - o ha stabilito, altresì', che con riferimento al canone annuo di concessione posto a base d'asta, pari ad € 750,00, indicato all'art. 4 del disciplinare di gara, il concorrente può offrire un rialzo percentuale :

Э	sul canone minimo anno di € 750.00 ,pari al%, (rialzo offerto in lettere) con fatturato annuo stimato fino a euro 200.000,00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate; in
	alternativa
0	sul canone minimo annuo di € 1.500,00 pari al%, ovvero pari ad €, (rialzo offerto
	in lettere
0	sul canone minimo annuo di € 3.000,00 pari al%,ovvero pari ad €
	, (rialzo offerto in lettere) con fatturato annuo stimato da euro 800.000,01
	fino a euro 2.400.000,00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate; in alternativa
0	
	ferto in lettere
	ferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate;in alternativa
C	sul canone minimo annuo di € 12.000,00 pari al,%, ovvero pari ad €
	, (rialzo offerto in lettere) con fatturato annuo stimato da euro
	6.000.000,01 fino a euro 12.000.000,00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate;in alternativa
Э	sul canone minimo annuo di € 24.000,00 pari al%, ovvero pari ad €
	, (rialzo offerto in lettere) con fatturato annuo stimato superiore a
	euro 12 000 000 00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate:

Ritenuto, pertanto:

- di dover indire una procedura ad evidenza pubblica, da svolgere in modalità telematica, finalizzata all'affidamento della concessione "Pausilya Therme di Donn'Anna" per lo sfruttamento dei giacimenti delle acque termali site nel comune di Napoli, con un'estensione di ha 0,07, per la durata di 15 anni, valore della concessione € 990.000,00, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il ricorso alla procedura aperta;
- di assegnare alla procedura in parola il numero 3461/A/2022;
- di dover nominare Responsabile della procedura di gara la dott.ssa Anna Belfiore dell'Ufficio Speciale



PARTE | Atti della Regione

Visti:

- a) il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- b) la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";
- c) la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Decreto Semplificazioni bis)";
- d) la D.G.R n. 498 del 16.10.2019 con la quale è stata approvata l'articolazione della Struttura "Grandi Opere";
- e) la D.G.R n. 469 del 27.10.2021 con la quale è stato prorogato all'ing. Sergio Negro l'incarico di Responsabile ad interim dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere";
- f) la D.G.R n. 556 del 30.11.2021 con la quale è stato prorogato al dott. Giovanni Diodato l'incarico di Responsabile ad interim della U.O.D. 01 "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture" presso l'Ufficio Speciale "Grandi Opere";
- g) la DGR n. 148 del 30.03.2022 relativa alla modifica ordinamentale della UOD 60.06.01 in STAFF 60.06.92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo STAFF 60.06.92 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa con il presente provvedimento dal funzionario dott.ssa Anna Belfiore del medesimo Staff:

Per le motivazioni esposte in narrativa, che s'intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo **DECRETA**

- 1. di indire una procedura aperta telematica (proc. n.3461/A/2022) finalizzata all'Affidamento della concessione "Pausilya Therme di Donn'Anna" per lo sfruttamento dei giacimenti delle acque termali site nel comune di Napoli, con un'estensione di ha 0,07, per la durata di 15 anni, valore della concessione € 990.000,00, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il ricorso alla procedura aperta.CIG:9270695388
- **2.** di nominare Responsabile della procedura di gara la dott.ssa Anna Belfiore, in servizio presso lo STAFF 60.06.92 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere;
- **3.** di prendere atto che la documentazione di gara è costituita, dalla seguente documentazione:
 - Capitolato
 - Schema di convenzione ;
 - Disciplinare:
 - Allegato D Delimitazione;
 - Allegato E Planimetrie;
 - Allegati B1-B2 e B3;
 - Mod. A2 Scheda identificativa
 - DGUE:
 - Modello Offerta Economica;
- 4. che tale documentazione, anche se non materialmente allegata, fa parte del presente decreto;
- di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
 - Alla UOD Bollettino Ufficiale Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la pubblicazione sul BURC;
 - All'UDCP Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
 - Alla Direzione Generale 50 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive"
 - Al Responsabile del Procedimento dott.ssa Raffaella Farina.


Documento firmato da: GIOVANNI DIODATO 23.06.2022 12:47:38 UTC

Ing. Sergio Negro

fonte: http://burc.regione.campania.it

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	CAPPIELLO
NO_DOC_EXT:	2022-095504
SOFTWARE VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	giovanni.diodato@regione.campania.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/



Bando di gara

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

1.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Grandi Opere "Centrale Acquisti"

Numero di identificazione nazionale: IT80011990639

Indirizzo postale: Via P. Metastasio, 25/29

Città: NAPOLI

Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale: 80125

Paese: Italia

Persona di contatto: Anna Belfiore

E-mail: anna.belfiore@regione.campania.it

Tel.: +39 0817964447-4521

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.regione.campania.it

Indirizzo del profilo di committente: http://gare.regione.campania.it/

1.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://gare.regione.campania.it/

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://pgt.regione.campania.it/portale/

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale

1.5) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Affidamento della concessione ai fini dello sfruttamento del giacimento delle acque termali da denominarsi "Pausilya Therme di Donn'Anna", ricadente nel Comune di Napoli.

Numero di riferimento: 3461/A/2022

II.1.2) Codice CPV principale

41120000 Acqua non potabile

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:



Procedura aperta telematica per l'affidamento, per la durata di quindici anni, della concessione di coltivazione ai fini dello sfruttamento del giacimento delle acque termali da denominarsi "Pausilya Therme di Donn'Anna", ricadente nel Comune di Napoli.

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 990 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF33 Napoli Luogo principale di esecuzione: Comune di Napoli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Procedura aperta telematica per l'affidamento, per la durata di quindici anni, della concessione di coltivazione ai fini dello sfruttamento del giacimento delle acque termali da denominarsi "Pausilya Therme di Donn'Anna", ricadente nel Comune di Napoli. L'area della concessione con le relative pertinenze minerarie ha un'estensione di ha 0,07. Il valore della Concessione per tutta la durata quindicennale del contratto è stimato in € 990.000,00 al netto di Iva. La concessione sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016.

8. All'assegnatario della Concessione sarà conferito il diritto di coltivare, secondo l'accezione di cui all'art. 4 della L.R. 8/2008 e s.m.i., le acque termali emunte, nonché di utilizzarle per tutte gli usi previsti dalla Legge, salvo l'onere di acquisire tutti i pareri, atti, nulla-osta, nonché specifiche autorizzazioni in materia sanitaria, ambientale, di difesa del suolo ed urbanistica, richieste per il legittimo esercizio delle attività di utilizzo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: Programma di coltivazione del giacimento con crono-programma ed individuazione delle fonti di finanziamento / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: Capacità tecnica e professionale / Ponderazione: 20 Criterio di qualità - Nome: Capacità economiche e finanziarie / Ponderazione: 20

Criterio di qualità - Nome: Disponibilità delle aree e/o strutture di utilizzazione / Ponderazione: 10

Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo guadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 180

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

La durata della concessione è ridotta, in deroga al presente capitolato, nel caso in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di



settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con DGRC n. 633 del 15.11.2016.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

I richiedenti dovranno possedere l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 29/07/2022 Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 02/08/2022 Ora locale: 10:00

Luogo:

Sala gare dell'Ufficio Speciale Grandi Opere della Giunta Regionale della Campania, sita a Napoli in via P. Metastasio 25/29, Palazzina n. 1 P.T.

Sezione VI: Altre informazioni


VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso



Denominazione ufficiale: TAR Campania - Napoli

Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64

Città: Napoli

Codice postale: 80100

Paese: Italia

Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Denominazione ufficiale: TAR CAMPANIA Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64

Città: NAPOLI

Codice postale: 80100

Paese: Italia

Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: TAR CAMPANIA Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64

Città: Napoli

Codice postale: 80126

Paese: Italia

Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

23/06/2022

Documento firmato da: GIOVANNI DIODATO 23.06.2022 12:46:26 UTC



Giunta Regionale della Campania

Procedura di gara n. 3461/A/2022

Procedura aperta telematica per l'affidamento, per la durata di quindici anni, della concessione di coltivazione ai fini dello sfruttamento del giacimento delle acque termali da denominarsi "Pausilya Therme di Donn'Anna", ricadente nel Comune di Napoli.

CIG: 9270695388

CPV: 41120000-6

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

- **Art. 1** □ **Stazione Appaltante e riferimenti**
- Art. 2

 Oggetto della Concessione
- Art. 3

 Valore della Concessione
- Art. 4

 Importo a base d'asta
- Art. 5 Durata della Concessione
- Art. 6

 Procedura di gara
- Art. 7 □ Requisiti di partecipazione
- **Art. 8** □ **Avvalimento**
- Art. 9

 Garanzie Offerte
- **Art. 10** □ **Sopralluogo**
- Art. 11
 Oneri concessori
- Art. 12

 Modalità di presentazione dell'offerta
- Art. 13 🗆 "Busta A" Documentazione Amministrativa
- Art. 14 🗆 "Busta B" Offerta tecnica
- Art. 15 "Busta C" Offerta economica
- Art. 16 □ Criteri di aggiudicazione
- Art. 17 🗆 Raggruppamenti di Imprese e Consorzi
- Art. 18

 Soccorso istruttorio
- Art. 19

 Svolgimento operazioni di gara
- Art. 20

 Aggiudicazione della Concessione e stipula della Convenzione
- Art. 21

 Definizione delle Controversie
- Art. 22

 Trattamento dei dati personali

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI

- 1. La Stazione Appaltante è la Giunta Regionale della Campania, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.
- 2. La procedura di gara è affidata all'Ufficio Speciale Grandi Opere "Centrale Acquisti" (Ufficio espletante: tel. 081/7964558 fax: 081/7964412). PEC: centraleacquisti@pec.regione.campania.it.
- 3. Il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato dalla Direzione Generale Sviluppo economico e Attività produttive.
- 4. Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Raffaella Farina, e-mail: raffaella.farina@regione.campania.it e Referente teresa.serpico@regione.campania.it
- 5. Responsabile della procedura: dott.ssa Anna Belfiore, e-mail: anna.belfiore@regione.campania.it (Ref. Dott. Umberto Scalo, e-mail: umberto.scalo@regione.campania.it)
- 6. La documentazione di gara, necessaria per formulare l'offerta, è disponibile sul "Portale Gare" al quale si ha accesso tramite l'home page del sito istituzionale della Regione Campania (www.regione.campania.it link "Bandi e Gare"). Eventuali richieste di chiarimenti (FAQ) dovranno pervenire esclusivamente attraverso il Portale delle gare della Centrale Acquisti, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara, previa registrazione.
- 7. I chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le risposte verranno fornite fino a 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, ex art. 74, comma 4 del Codice, e saranno accessibili nella sezione "Chiarimenti" della presente procedura di gara sul Portale di cui al precedente punto 6. Non è ammessa altra modalità per la richiesta di chiarimenti.
- 8. Codice identificativo di gara (CIG): 9270695388

Nell'ambito del presente documento sarà utilizzata la seguente terminologia:

- Codice: è il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- **Regolamento**: è il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06" (ex Codice dei Contratti) limitatamente alle disposizioni che rimangono in vigore transitoriamente in base all'art. 216 del d.lgs. n. 50/2016;
- Autorità: è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- **S.A**.: è la Stazione Appaltante;
- **Portale:** è il Portale Gare della Regione Campania raggiungibile all'indirizzo https://pgt.regione.campania.it/portale/
- Operatore Economico: è quello specificato dall'art. 3, lettera p) del Codice;

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1. La Concessione ha ad oggetto lo sfruttamento del giacimento di acque termali da denominarsi "Pausilya Therme di Donn'Anna" e l'utilizzo delle pertinenze relative all'estrazione dal giacimento poste all'interno dell'area di concessione, ricadente nel Comune di Napoli.
- 2. Codice NUTS: ITF33
- 3. CPV: 41120000-6
- 4. L'area della concessione con le relative pertinenze minerarie ha un'estensione di 0,07 ha ricadente nel territorio del comune di Napoli, al foglio di mappa n. 219, particella n. 444, con portata di esercizio 7 l/s e ore di emungimento giornaliero 4.
- 5. L'attuale perimetrazione dell'area di concessione potrà essere rideterminata a seguito di adeguata motivazione, incluse le opportune valutazioni idrogeologiche.
- 6. La risorsa da assegnare in concessione evidenzia i seguenti parametri e caratteri alla sorgente:
 - Temperatura: 18 °C;
 - PH a 18 °C: 7.75;
 - Anidride carbonica libera alla sorgente CO2: 10 mg/l;
 - Incolore, aspetto Limpido, Inodore, senza sedimenti né effervescenze.
- 7. All'interno dell'area di concessione insistono le seguenti opere di captazione, di seguito specificate come pertinenze minerarie della concessione e costituite principalmente da:
 - Impianto di rilancio elettro pompa ad asse orizzontale HP 1.2 inox, colonna di mandata 2" in polietilene;
 - Adduzione condotta in polietilene 2" con recapito nel serbatoio di accumulo;
 - Serbatoio di accumulo acciaio inox capacità 1.000 litri.
- 8. All'assegnatario della Concessione sarà conferito il diritto di coltivare, secondo l'accezione di cui all'art. 4 della L.R. 8/2008 e s.m.i., le acque termali emunte, nonché di utilizzarle per tutte gli usi previsti dalla Legge, salvo l'onere di acquisire tutti i pareri, atti, nulla-osta, nonché specifiche autorizzazioni in materia sanitaria, ambientale, di difesa del suolo ed urbanistica, richieste per il legittimo esercizio delle attività di utilizzo.
- 9. Al Concessionario affidatario saranno dunque riconosciuti:
 - la titolarità della Concessione relativa alla sorgente di acqua termale;
 - l'autorizzazione allo sfruttamento del giacimento per tutte le destinazioni previste dalla legge alle condizioni previste dalle norme vigenti ed in conformità alle prescrizioni del Piano di settore delle acque termali e minerali in corso di approvazione e alle ulteriori condizioni precisate nel disciplinare;
 - l'utilizzo delle pertinenze relative all'estrazione dal giacimento poste all'interno dell'area di concessione.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della Concessione per tutta la durata quindicennale del contratto è stimato in € 990.000,00 al netto di Iva.

ART. 4 – IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo annuo a base d'asta della presente Concessione è pari ad € 750,00, ovvero al canone annuo base, di cui al paragrafo 11.2 del presente Disciplinare, calcolato per l'intera durata della Concessione. Su tale importo potranno essere formulate offerte al rialzo.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE, RINNOVI

5.1- DURATA

La durata dell'appalto è di 15 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione di Concessione.

5.2- RINNOVI

- 1. Alla scadenza, il rapporto concessorio non sarà automaticamente rinnovato in quanto, dovendosi rispettare i canoni di imparzialità, trasparenza e concorrenza, come dettati dall'ordinamento comunitario oltre che interno, si provvederà ad apposita procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione.
- 2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
- 3. Si precisa che la durata della concessione è ridotta, in deroga al presente disciplinare, nel caso in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con DGRC n. 633 del 15.11.2016, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse; in tal caso, nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario.

ART. 6 - PROCEDURA DI GARA

- 1. La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al Codice ed al Regolamento, nonché dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato, dai relativi allegati, che nel loro insieme costituiscono la documentazione del procedimento di gara.
- 2. La gara verrà esperita mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, e sarà aggiudicato con le modalità previste dall'art. 95, comma 2 del Codice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 3. La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata con i criteri di aggiudicazione riportati nell'articolo seguente.
- 4. Si potrà dare luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e vantaggiosa per la S.A., purché migliorativa delle condizioni poste a base di gara.
- 5. E' facoltà della S.A. di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua.
- 6. La S.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso, nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti.

ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1 - REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, Comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della 1. 190/2012.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

7.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I richiedenti dovranno possedere l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

<u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I richiedenti dovranno dimostrare di avere una capacità finanziaria ed economica adeguata al programma di utilizzo della risorsa mineraria e alle eventuali opere di tutela e di recupero ambientale, nonché a garantire le condizioni di sicurezza.

La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, come previsto nell'Allegato XVII, Parte I del D.Lgs n. 50/2016, può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie di riconosciuta solidità, attestanti che il concorrente è in possesso della capacità finanziaria o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- c) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- d) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto della concessione, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.4 - REOUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono costituiti dalla disponibilità di mezzi e risorse strumentali adeguate per la gestione della concessione con un adeguato standard di qualità.

Come previsto nell'Allegato XVII, Parte II del D.Lgs n. 50/2016, può essere provata mediante:

- a) indicazione dei tecnici e degli organismi tecnici, e di quelli responsabili del controllo qualità, di cui il concorrente disporrà per la gestione della concessione, con enunciazione delle relative generalità, esperienze, mansioni, e professionalità acquisite, con particolare riferimento alla Struttura tecnica operativa (Direttore/i di miniera/stabilimento, tecnici specialisti) di cui l'Operatore economico partecipante si avvale od abbia organizzato di avvalersi per l'attività;
- b) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che il richiedente potrà applicare durante la gestione della concessione.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 172, comma 2 e dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE, la domanda di partecipazione della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 - GARANZIE OFFERTE

L'offerta è corredata da:

- 1) Originale di garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all' 2% del valore della Concessione e precisamente di importo pari ad € 19.800,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;
- 3) dichiarazione originale di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, ai sensi dell'art 4, comma 17 della L.R. 8/2008 e dell'art 31 del regolamento di attuazione, una garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa di primaria agenzia, commisurata al progetto dell'eventuale chiusura mineraria per il ripristino dello stato dei luoghi, in caso di cessazione della concessione, per un periodo pari alla durata della concessione e al tempo necessario per attuare il progetto di ripristino ambientale.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari non abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria dovrà:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

ART. 10 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull'area oggetto di concessione, ricadente nel territorio del comune di Napoli, al foglio di mappa n. 219, particella n. 444, è facoltativo e potrà essere effettuato entro il giorno 19/07/2022.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo pec <u>uod.500202@pec.regione.campania.it</u> e al referente <u>raffaella.farina@regione.campania.it</u> e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno 20 giorni prima della data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle istanze, previo contatto e accordo con il competente ufficio della Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive all'indirizzo pec: uod.500202@pec.regione.campania.it.

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante; data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno 3 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

ART. 11 - ONERI CONCESSORI

11.1 – DIRITTO PROPORZIONALE

- 1. A fronte del diritto di sfruttamento del bene, il titolare del provvedimento di legittimazione allo sfruttamento delle risorse contemplate dal presente Disciplinare è tenuto al pagamento di diritti proporzionali annui anticipati rapportati all'estensione dell'area impegnata, per le causali e nei tempi stabiliti dall'art. 36 della L.R. n. 8/2008, rubricato "Diritti proporzionali e contributi". Tali diritti sono così determinati:
 - ➤ euro 41,04 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di concessione, così come aggiornato con decreto dirigenziale n 292 del 18/05/2022, in funzione dell'Indice Istat per i prezzi al consumo
- 2. Gli importi dei diritti proporzionali annui così determinati non possono comunque essere inferiori a euro 2.000,00 e sono corrisposti alla Regione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
- 3. I diritti proporzionali su indicati sono annualmente aggiornati in funzione dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo.

11.2 - CONTRIBUTO ANNUO

- 1. Il titolare della concessione è tenuto, altresì, a corrispondere un contributo annuo. Il contributo è corrisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Regione Campania e al comune ove è ubicato il punto di eduzione. Il contributo annuo, tenuto conto delle finalità sociosanitarie delle utilizzazioni e della opportunità di valorizzare ed incentivare il ricorso alle prestazioni termali, è così determinato:
 - euro 750,00 per le aziende termali con fatturato annuo fino a euro 200.000,00 riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate;
 - euro 1.500,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 200.000,01 fino a euro 800.000,00;
 - euro 3.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 800.000,01 fino a euro 2.400.000,00;
 - euro 6.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 2.400.000,01 fino a euro 6.000.000,00;
 - euro 12.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 6.000.000,01 fino a euro 12.000.000,00;
 - euro 24.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate superiore a euro 12.000.000,00.
- 2. Il contributo come sopra determinato costituisce la base per le offerte al rialzo da presentare nella gara per la concessione del diritto di sfruttamento delle acque termali. Le maggiori somme dovute quale rialzo della base d'asta di cui al periodo precedente sono corrisposte alla Regione Campania.
- 3. Per il pagamento dei canoni e delle somme compensative, il Concessionario si atterrà alle disposizioni di cui all'art. 36 L.R. n. 8/2008.
- 4. La Regione Campania si riserva di verificare sistematicamente e puntualmente l'applicazione e l'osservanza da parte dell'aggiudicatario delle clausole contenute nel presente Articolo, pena la decadenza della Concessione.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- 1. Per partecipare alla presente procedura, l'Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica:
 - firma digitale, di cui all'art. 1, lett. s, del D. Lgs. 82/2005;
 - dotazione hardware e software minima, come specificata nella sezione "Requisiti Minimi" del portale delle gare.
- 2. È utile e necessario che l'Operatore Economico, interessato a partecipare alla presente gara telematica, consulti preliminarmente, le seguenti sezioni del portale delle gare:
 - sezione "Normativa e Manuali", in cui potrà reperire, in particolare, il Manuale "Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania" e le "Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta";
 - sezione "FAQ".
- 3. Per partecipare alla gara ogni impresa concorrente deve registrarsi al Portale Gare tramite l'apposito link "Registrati ora!" presente sulla home page del Portale stesso. La registrazione

fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni impresa registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come dichiarato all'atto della registrazione. Le imprese devono indicare - in fase di registrazione - un indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)** quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante. Qualora l'impresa abbia già effettuato la registrazione per altra procedura o per l'iscrizione all'Elenco Unico dei fornitori, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale. Tale operazione deve essere effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a helpdesk@afsoluzioni.it

- 4. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara avverranno tramite il Portale e saranno visibili accedendo alla propria area privata previo avviso all'indirizzo di posta elettronica certificata dei legali rappresentanti delle imprese concorrenti. In caso contrario la S.A. non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 5. Eventuali richieste di chiarimenti (FAQ) dovranno pervenire esclusivamente attraverso il Portale delle gare della Centrale Acquisti, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara. Non è ammessa altra modalità per la richiesta di chiarimenti.
- 6. I chiarimenti potranno essere richiesti **fino alla data del 19/07/2022 alle ore 23.59**. Le risposte saranno accessibili nella sezione "Chiarimenti" della presente procedura di gara sul Portale.

7. <u>Le offerte telematiche devono essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore</u> 13.00 del giorno 29/07/2022 tramite il portale delle gare, secondo la seguente procedura:

- accedere all'AREA PRIVATA del portale, previa registrazione secondo quanto indicato nei precedenti punti 1, 2 e 3, mediante inserimento delle credenziali e cliccando su "ACCEDI";
- cliccare sulla sezione "BANDI";
- cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "BANDI PUBBLICATI" (si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati);
- cliccare sulla lente "VEDI", situata nella Colonna "DETTAGLIO" in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione "ATTI DI GARA") e gli eventuali chiarimenti pubblicati;
- cliccare sul pulsante "PARTECIPA" per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
- compilare la sezione "BUSTA DOCUMENTAZIONE", allegando la documentazione amministrativa come richiesta all'art. 13 del presente disciplinare;
- per la "BUSTA TECNICA" è necessario allegare la documentazione tecnica così come richiesta dall'art. 14 del presente disciplinare;
- per la "BUSTA ECONOMICA" inserire nella sezione così denominata, a pena di esclusione:
 - a) la percentuale di rialzo, nell'apposito campo;
 - b) l'offerta economica formulata, secondo il **modello** C allegato al presente disciplinare, tenendo conto di quanto richiesto dall'art. 15 del presente disciplinare.

- cliccare su INVIO, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su CONFERMA per inviare la propria offerta: al termine dell'invio si aprirà una pagina riproducente l'offerta inviata, completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. È possibile stampare tale pagina cliccando sull'icona della stampante posta in alto a sinistra.

È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

- 1. inserire i propri codici di accesso;
- 2. cliccare sul link "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO";
- 3. cliccare sulla lente "APRI" situata nella colonna "DOC. COLLEGATI" in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- 4. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "OFFERTE" e visualizzare la propria OFFERTA.

Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato). Si evidenzia inoltre che, al fine di consentire una più facile consultazione all'operatore economico, nella sezione "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO", sono automaticamente raggruppati tutti i bandi ai quali si sta partecipando.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella BUSTA DOCUMENTAZIONE, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara

ART. 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene i seguenti documenti, allegati al presente Disciplinare:

- 1. Istanza di partecipazione <u>Allegato E3</u>;
- 2. Scheda identificativa dell'istante Allegato B1;
- 3. Dichiarazione familiari conviventi Allegato B2;
- **4. Dichiarazione protocollo di legalità** (pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54) e di impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento della Regione Campania (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 90 del 9/03/2021, e pubblicato sul BURC n. 24 del 15/03/2021, pena la risoluzione del contratto) Allegato B3;
- **5. DGUE** Documento di Gara Unico Europeo per l'attestazione dei requisiti minimi di partecipazione, assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica professionale;
- **6. Originale dell'attestato di partecipazione al sopralluogo**, se effettuato, rilasciato dai funzionari regionali;
- 7. **Documento originale attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **8. Dichiarazione di impegno** a rilasciare garanzia definitiva di cui al precedente articolo 9;
- **9. Originale dell'impegno** di un istituto bancario o assicurativo a prestare, al momento del rilascio della concessione, garanzia fidejussoria o polizza assicurativa commisurata al **progetto dell'eventuale chiusura mineraria**, comprendendo la possibilità di ripristino ambientale, ai sensi dell'art 31 del regolamento regionale n. 10/2010;
- 10. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 11. PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
- 12. (Per i consorzi) statuto di costituzione del consorzio.

ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

- 1. La busta "B Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a) un'attestazione documentata della capacità tecniche, professionali ed organizzative, (All. XVII, D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.) dell'Operatore economico secondo quanto indicato al precedente paragrafo 7.4;
 - b) una relazione tecnica dell'offerta con la descrizione, anche tramite elaborati cartografici, delle opere e delle attività oggetto della coltivazione, del programma di utilizzo della risorsa termale e degli effetti del programma di utilizzo sull'ambiente e comunque ogni elemento utile per la valutazione dell'offerta, alla luce dei criteri di cui al successivo paragrafo 16.1 del presente Disciplinare;
 - c) cronoprogramma dettagliato dei tempi di avvio e di attuazione del Programma Generale di Coltivazione del Giacimento da iniziare entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal rilascio della concessione;

- d) eventuali proposte migliorative e senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione che l'operatore economico si impegna a porre in essere durante l'arco temporale della concessione (a titolo esemplificativo: ricadute occupazionali dirette previste all'avvio dell'attività e negli anni successivi, nonché ricadute economiche e occupazionali indirette prevedibili sul territorio; iniziative volte a favorire l'accesso a persone con disabilità, alla valorizzazione delle risorse turistiche, gastronomiche e culturali del territorio di appartenenza; opere e/o interventi volti a alla diminuzione dell'impatto ambientale ed al risparmio energetico, eventuali elementi di innovazione, ecc.);
- e) una presentazione dell'operatore, nella quale si possa desumere l'esperienza specifica nel settore da parte del Concessionario e/o da parte del personale di cui si avvale o intenda avvalersi; a tal fine all'offerta tecnica dovranno essere allegati i curricula del suddetto personale, dai quali emergano l'esperienza acquisita nel settore termale, le mansioni e i profili professionali.
- 2. L'offerta tecnica dovrà indicare tutti gli elementi utili per la valutazione delle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche offerte e dovrà essere contenuta in max 20 facciate (esclusi copertina e indice) utilizzando carattere Arial n. 11, interlinea singola (non saranno presi in considerazione gli elementi offerti nelle pagine successive alla sessantesima), ogni facciata deve essere numerata progressivamente.
- 3. Al fine di consentire la valutazione delle offerte in termini omogenei, i concorrenti devono impostare il progetto tecnico seguendo lo schema e la sequenza degli elementi indicati nel presente paragrafo.
- 4. L'offerta tecnica inoltre:
 - a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
 - b) non deve, a pena di esclusione dalla gara, inserire elementi che possano in qualsiasi modo anticipare valori o profili specifici della parte economica dell'offerta, in quanto verrebbe ad essere violato il principio di segretezza delle offerte.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

- 1. La busta "C Offerta economica" contiene, a pena di esclusione:
 - a) l'offerta economica predisposta secondo il Modulo C, allegato al presente disciplinare;
 - b) un piano economico-finanziario (con indicazione di costi/ricavi) dal quale si desuma la capacità del progetto di generare un livello di redditività adeguato a garantire l'equilibrio economico e finanziario per tutta la durata della concessione. Il Piano economico finanziario dovrà indicare anche elementi di natura quantitativa e qualitativa, in particolare, il numero di visitatori annuale atteso, il numero ed il prezzo dei servizi offerti, con separata indicazione dell'Iva, la percentuale di sfruttamento della risorsa, l'analisi dei costi necessari alla realizzazione di tutto quanto previsto nel Progetto di coltivazione, dei mezzi di finanziamento all'uopo necessari e della remuneratività dell'iniziativa; inoltre la programmazione degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e modernità degli impianti anche e soprattutto quelli di misurazione dei prelievi. Tale piano economico finanziario dovrà essere aggiornato ogni tre anni in via previsionale al 30.06 della 4^annualità di concessione.
- 2. L'offerta economica deve essere formulata indicando la percentuale di rialzo offerta sull'importo a base d'asta di cui all'art. 4 del presente Disciplinare.
- 3. L'offerta dovrà essere espressa in lettere ed in cifre, con un massimo di tre cifre decimali. Ulteriori cifre decimali non verranno prese in considerazione.
- 4. In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà presa in considerazione quella in lettere. Sono inammissibili le offerte economiche inferiori all'importo a base d'asta.

5. L'offerta, inoltre:

- a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
- b) non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni contenute negli atti di gara;
- c) non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni e deve contenere espressi impegni circa:
 - la validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
 - il mantenimento fisso ed invariato del prezzo fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai documenti di gara.

N.B. Non essendo prevista in piattaforma una procedura che contempli una serie di opzioni circa l'offerta economica o in generale la possibilità di offrire rialzi percentuali, la Commissione prenderà in considerazione solo quanto riportato nell'allegato MODELLO C - OFFERTA ECONOMICA. In ogni caso, l'operatore dovrà inserire nel campo "% di sconto offerta" della busta economica la percentuale di rialzo, poiché è un campo obbligatorio e immodificabile.

ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

A fronte di più istanze ammissibili, si procederà con apposita procedura comparativa e la concessione sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016.

La valutazione sarà effettuata da una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti e appositamente costituita.

Il punteggio totale attribuibile ad ogni proposta sarà elaborato sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo e sarà al massimo di 100/100 punti, suddivisi come indicato di seguito:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il conferimento della concessione è comunque subordinato alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati, nonché alla presentazione degli elaborati tecnici e della documentazione, necessari per il rilascio di una concessione, qualora già presenti agli atti del Settore.

La valutazione delle istanze presentate, anche ai fini dell'eventuale procedura comparativa, tiene conto della documentazione contenuta nella busta "B", relativa all'offerta tecnica e nella busta "C", relativa all'offerta economica.

La proposta di aggiudicazione sarà considerata valida solo al raggiungimento di un punteggio complessivo minimo di punti 50.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica (MAX 70 PUNTI) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

A	OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)				
N°	Criteri di valutazione	Max punti	n°	Sub-criteri di valutazione	Max punti
	Programma di	l n na 20 ne	1.1	completezza e accuratezza delle informazioni degli elaborati, da documentare anche tramite allegati cartografici, con particolare riguardo alle opere e interventi mirati alla coltivazione, tutela e corretta gestione del contesto minerario e sue pertinenze, comprese le proposte di ripristino ambientale	10
1	coltivazione del giacimento con		1.2	adeguato ed immediato utilizzo del giacimento (entro il termine di 60 giorni)	8
1	crono-programma ed individuazione delle fonti di finanziamento		1.3	eventuali proposte migliorative (es. valorizzazione della risorsa prevedendone gli usi più pregiati; ricadute occupazionali; iniziative volte a favorire l'accesso a persone con disabilità, alla valorizzazione delle risorse turistiche, gastronomiche e culturali del territorio di appartenenza; opere e/o interventi volti alla diminuzione dell'impatto ambientale ed al risparmio energetico, eventuali elementi di innovazione, ecc.)	2
	Capacità tecnica e professionale	20	2.1	pregresse ed attuali esperienze imprenditoriali e tecniche da parte del richiedente nel campo della coltivazione e sfruttamento di Acque Minerali, di sorgente e termali	10
2			2.2	pregresse ed attuali esperienze imprenditoriali e tecniche da parte dei tecnici di cui si avvale il richiedente nel campo della coltivazione e sfruttamento di Acque Minerali, di sorgente e termali	10
3	Capacità economiche e finanziarie	20	3.1	adeguate al progetto di coltivazione proposto, da attribuirsi sulla base del complessivo valore degli investimenti e dei costi di gestione previsti nel progetto di coltivazione, relativamente all'attività mineraria, valutato per il primo triennio	20
4	Disponibilità delle aree e/o strutture di utilizzazione	10	4.1	disponibilità dell'area e/o struttura da utilizzare come stabilimento termale, conformemente agli usi riconosciuti per le acque, da comprovare mediante contratto regolarmente trascritto o registrato che conceda quantomeno un diritto di godimento (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo comodato, locazione o analoghi), stipulato almeno in forma di contratto preliminare e per una durata equivalente a quella per cui è richiesta la concessione	10
TOTALE					

Ogni componente della Commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni, attribuendo discrezionalmente, a ciascuno dei sub-criteri dell'offerta tecnica, un coefficiente variabile tra zero e uno; tali coefficienti saranno graduati da un massimo pari a 1 (uno) in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta la migliore possibile (e quindi ottimale) e fino a 0 (zero) in corrispondenza di offerte inadeguate. Al fine di rendere omogenea l'attribuzione dei coefficienti sono stati previsti cinque giudizi di valutazione da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; ad ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione del coefficiente corrispondente come di seguito specificato:

Valutazione	Descrizione	Coefficiente
Ottimo	L'elemento di valutazione è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo migliorativo alle attese della Stazione Appaltante	1,00
Buono	L'elemento di valutazione è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese della Stazione Appaltante	0,80
Sufficiente	L'elemento di valutazione è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle attese della Stazione Appaltante	0,60
Minimo	L'elemento di valutazione è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto risponde in modo appena adeguato alle attese della Stazione Appaltante	0,30
Inadeguato	L'elemento di valutazione è trattato in modo assolutamente non adeguato alle attese della Stazione Appaltante	0,00

Ciascun commissario valuterà ogni progetto tecnico assegnando, per ciascuno dei subcriteri componenti il progetto, un punteggio provvisorio compreso tra 0,0 e 1,0. Successivamente si procederà a determinare la media aritmetica delle valutazioni dei commissari per ciascuno dei suddetti subcriteri ed a moltiplicarlo per il relativo valore del subcriterio applicando la seguente formula:

$$P = (C \times W)$$

dove P = punteggio finale del subcriterio

C = coefficiente della prestazione dell'offerta, variabile tra 0 e 1 risultante dalla media dei voti dei commissari attribuiti al subcriterio;

W = peso o punteggio massimo attribuito al subcriterio.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Successivamente i commissari procederanno alla somma dei punteggi così ottenuti per i criteri.

La Commissione giudicatrice, per l'attribuzione dei punteggi relativo al sub-criterio di natura quantitativa 1.2 (Tempi di avvio per l'utilizzo del giacimento) ricorrerà al metodo proporzionale, assegnando il punteggio massimo (8 punti) all'offerente che indicherà la tempistica minima di avvio

espressa in giorni ed assegnando i punteggi agli altri offerenti con la formula: tempo minimo/ tempi del concorrente in esame* 8 (punteggio massimo).

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà, quindi, determinato dalla sommatoria dei punteggi definitivi attribuiti a ciascuno dei 4 criteri dell'offerta tecnica.

La Commissione, sulla base dei punteggi ottenuti da ciascuno dei soggetti partecipanti alla gara, formulerà la proposta di aggiudicazione, alla S.A., della concessione a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.

A parità di punteggio complessivo la Commissione procede, ai sensi dell'articolo 4 comma 6 della L.R. 29 luglio 2008, n. 8, ad attribuire la concessione di preferenza al titolare del permesso di ricerca.

16.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica, saranno attribuiti punteggi, fino ad un massimo di 30, con la modalità di seguito indicata.

- 1. Alle offerte economiche degli operatori economici che hanno stimato nel Piano economico finanziario presentato un fatturato annuo fino a euro 200.000,00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate:
 - a) saranno attribuiti **0 punti** se offrono il canone annuo minimo di euro 750,00;
 - b) saranno attribuiti **punti fino ad un massimo di 30** sui rialzi presentati sul canone di concessione minimo di euro 750,00, mediante la seguente formula Px = (Ox*Pm)/Oa;
- 2. Alle offerte economiche degli operatori economici che hanno stimato nel Piano economico finanziario presentato un fatturato annuo da euro 200.000,01 fino a euro 800.000,00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate:
 - a) saranno attribuiti **0 punti** se offrono il canone annuo minimo di euro 1.500,00;
 - b) saranno attribuiti **punti fino ad un massimo di 30** sui rialzi presentati sul canone di concessione minimo di euro 1.500,00, mediante la seguente formula Px = (Ox*Pm)/Oa;
- 3. Alle offerte economiche degli operatori economici che hanno stimato nel Piano economico finanziario presentato un fatturato annuo da euro 800.000,01 fino a euro 2.400.000,00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate:
 - a) saranno attribuiti **0 punti** se offrono il canone annuo minimo di euro 3.000,00;
 - b) saranno attribuiti **punti fino ad un massimo di 30** sui rialzi presentati sul canone di concessione minimo di euro 3.000,00, mediante la seguente formula Px = (Ox*Pm)/Oa;
- 4. Alle offerte economiche degli operatori economici che hanno stimato nel Piano economico finanziario presentato un fatturato annuo da euro 2.400.000,01 fino a euro 6.000.000,00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate:
 - a) saranno attribuiti **0 punti** se offrono il canone annuo minimo di euro 6.000,00;
 - b) saranno attribuiti **punti fino ad un massimo di 30** sui rialzi presentati sul canone di concessione minimo di euro 6.000,00, mediante la seguente formula Px = (Ox*Pm)/Oa;
- 5. Alle offerte economiche degli operatori economici che hanno stimato nel Piano economico finanziario presentato un fatturato annuo da euro 6.000.000,01 fino a euro 12.000.000,00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate:
 - a) saranno attribuiti **0 punti** se offrono il canone annuo minimo di euro 12.000,00;
 - b) saranno attribuiti **punti fino ad un massimo di 30** sui rialzi presentati sul canone di concessione minimo di euro 12.000,00, mediante la seguente formula Px = (Ox*Pm)/Oa;

- 6. Alle offerte economiche degli operatori economici che hanno stimato nel Piano economico finanziario presentato un fatturato annuo superiore a euro 12.000.000,00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate:
 - a) saranno attribuiti **0 punti** se offrono il canone annuo minimo di euro 24.000,00;
 - b) saranno attribuiti **punti fino ad un massimo di 30** sui rialzi presentati sul canone di concessione minimo di euro 24.000,00, mediante la seguente formula Px = (Ox*Pm)/Oa;

dove:

Px = punteggio da attribuire al concorrente x;

Ox = offerta economica presentata dal concorrente x al quale attribuire il punteggio;

Pm = punteggio massimo attribuibile = 30;

Oa = offerta presentata più alta, più favorevole all'Amministrazione.

Si fa presente che la percentuale di rialzo sul canone base offerta dai concorrenti in sede di gara e formalizzata nel "Modulo C" sarà applicata in funzione del fatturato effettivamente realizzato durante il rapporto concessorio, qualora risultasse più alto di quello offerto in gara.

In ogni caso, il contributo annuo da versare all'Amministrazione non potrà essere inferiore a quello offerto in sede di gara, anche qualora il fatturato effettivo risultasse inferiore a quello dichiarato alla presentazione dell'offerta.

Il punteggio complessivo dell'offerta sarà dato dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e quelli attribuiti all'offerta economica.

Non saranno ammesse offerte economiche inferiori ai valori minimi indicati.

Tutti i calcoli sopra descritti per la determinazione dei punteggi saranno effettuati con arrotondamento matematico alla seconda cifra decimale. In caso di parità di punteggio complessivo, la Commissione procede, ai sensi dell'articolo 4 comma 6 della L.R. 29 luglio 2008, n. 8, ad attribuire la concessione di preferenza al titolare del permesso di ricerca.

ART. 17 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI

- 1. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, è ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. In tal caso dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all'art. 45 del Codice. L'impresa concorrente capogruppo dovrà assicurare non meno del 50% dell'espletamento del servizio, le altre associate non meno del 20% ciascuna.
- 2. Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di altro Raggruppamento, né come facente parte di più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara sia dell'impresa, sia del/i raggruppamento/i a cui partecipa.
- 3. Non è ammessa la partecipazione di raggruppamenti in cui un'impresa concorrente si trovi in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre imprese che partecipino singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti, tranne che non dimostri che le offerte presentate non sono imputabili ad un unico centro decisionale.

4. Per quanto riguarda i requisiti:

- i requisiti di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2 devono essere posseduti da **tutte** le imprese raggruppate;

- i requisiti di cui ai paragrafi 7.3 e 7.4 devono essere assolti cumulativamente con il contributo di tutte le imprese raggruppate. Ogni componente del Raggruppamento deve possedere, in percentuale, un volume di fatturato specifico almeno pari alla percentuale di partecipazione al raggruppamento.

5. Per quanto riguarda l'istanza di partecipazione:

- in caso di Raggruppamento non ancora costituito: l'istanza deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo e deve contenere l'indicazione delle quote di partecipazione di tutte le imprese concorrenti nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella designata come mandataria capogruppo (la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti);
- in caso di Raggruppamento già costituito: l'istanza può essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della mandataria; ad essa vanno allegati mandato collettivo speciale conferito dalle mandanti risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché dichiarazione a firma del titolare o legale rappresentante della mandataria (resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m. e i., con allegata copia del documento di riconoscimento), concernente l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 25 della Legge regionale;
- dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (sia nel caso di imprese raggruppate o raggruppande);
- *(nel caso di consorzi)* indica per quali consorziati il consorzio concorre con i relativi servizi che saranno eseguiti.

6. Per quanto riguarda la restante documentazione di cui all'art. 13:

- i documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 10 vanno prodotti da ogni impresa concorrente;
- le garanzie di cui ai punti 7, 8, 9, in caso di raggruppamento non ancora costituito, devono essere intestate a tutte le imprese concorrenti associate.

7. Per quanto riguarda l'offerta economica:

- nel caso di Raggruppamento non ancora costituito deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti raggruppande;
- nel caso di Raggruppamento già costituito può essere sottoscritta anche solo dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente mandataria.

8. <u>Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili</u>

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- i requisiti di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2 devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai paragrafi 7.3 e 7.4, devono essere posseduti:

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio

ART. 18 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di verifica dei plichi pervenuti avranno inizio successivamente alla scadenza di presentazione delle offerte alla data e secondo le modalità indicate in seguito.

19.1 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta sarà pubblica e avrà luogo il giorno 02/08/2022 alle ore 10:00 presso la Sala Gare dell'Ufficio Speciale Grandi Opere "Centrale Acquisti" sita in Via Metastasio, 25/29 – 80125 Napoli e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o giorno successivo, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul portale delle gare, almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti, le sedute pubbliche successive saranno comunicate ai concorrenti tramite il portale gare, almeno tre giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara, istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse siano composte di Documentazione Amministrativa ed Offerte Tecnica ed Economica è riscontrata dalla presenza nel sistema telematico delle offerte medesime.

Successivamente, il seggio di gara procederà a:

- apertura della Busta Documentazione Amministrativa, controllandone la completezza del contenuto nonché la conformità a quanto richiesto dal presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso amministrativo di cui all'art. 18 del presente disciplinare;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del codice, a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19.3 APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'Avviso e nel presente disciplinare.

Successivamente, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nell'Avviso e nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica e in ogni caso il titolare del permesso di ricerca qualora figuri tra i concorrenti con lo stesso punteggio complessivo. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede all'aggiudicazione della concessione e alla stipula della Convenzione secondo le modalità indicate al paragrafo 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'Art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

Si potrà dare luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e vantaggiosa per la stazione appaltante, purché migliorativa delle condizioni poste a base di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'U.S. "Centrale Acquisti" prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 lett. d), del Codice.

La "Proposta di Aggiudicazione" è disposta tramite apposito provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio "UOD Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori". Il provvedimento dirigenziale verrà trasmesso a tutti gli Operatori economici concorrenti tramite PEC e pubblicato sulle apposite Sezioni del sito web istituzionale della Regione Campania.

ART. 20 - AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente risultato primo in graduatoria.

Prima dell'aggiudicazione, l'U.S. "Centrale Acquisti", ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente risultato primo in graduatoria di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stipula della concessione è subordinata, ai sensi dell'art 33, commi 8 e 9 della L.R. n. 8/2008, alla positiva conclusione del relativo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale o di valutazione di incidenza, **ove dovuti**, per quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 4 della L.R. 8/2008 ed all'art.11 del Regolamento regionale 10/2010, condotta sulla base della documentazione prodotta in sede di gara.

La mancata attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di valutazione di incidenza ove dovuto, da parte dell'aggiudicatario, con la presentazione della istanza corredata della necessaria documentazione al competente Ufficio regionale entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, comporta la decadenza della stessa concessione aggiudicata.

Attualmente la V.I.A. è un endo-procedimento ad istanza di parte per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ed è disciplinato dall'Art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., che al comma 1 prevede: "Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".

Lo Staff tecnico amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania è competente all'indizione, svolgimento ed emanazione del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista nell'ambito del PAUR, ai sensi dell'Art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i..

A seguito della "Proposta di Aggiudicazione", l'Operatore economico (in seguito: Proponente) – a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla trasmissione via PEC del suddetto provvedimento, ha l'obbligo di presentare istanza all'Autorità competente per il per il rilascio del PAUR ai sensi e nelle modalità di cui al summenzionato art. 27-bis.

A conclusione dell'espletamento della procedura indicata, il provvedimento PAUR è comprensivo anche, ai sensi di Legge, dell'Aggiudicazione della Concessione. Qualora il PAUR sia a esito negativo nei confronti del Proponente, si procederà alla revoca della "Proposta di aggiudicazione", riservandosi di procedere ad una nuova proposta di aggiudicazione, se ed in quanto ritenuto conveniente, secondo l'ordine della graduatoria, qualora vi sia più di un partecipante alla procedura di gara.

Successivamente, verificati tutti requisiti di Legge e le autodichiarazioni rese, si procederà alla stipula tra l'Aggiudicatario e l'Autorità concedente, della Convenzione di rilascio della Concessione" che costituisce titolo per la coltivazione del giacimento.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la Concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula della convenzione; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sul valore complessivo del piano economico-finanziario presentato in sede di gara, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e la garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'art 4, comma 17 della L.R. 8/2008 e dell'art 31 del regolamento di attuazione, per un periodo pari alla durata della concessione e al tempo necessario per attuare il progetto di ripristino.

La Convenzione sarà stipulata in modalità elettronica.

La Convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 1. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della Concessione

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Documento firmato da: GIOVANNI DIODATO 23.06.2022 12:45:28 UTC

CAPITOLATO

OGGETTO: RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE AI FINI DELLO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO DELLE ACQUE TERMALI "PAUSILYA THERME DI DONN'ANNA" NEL COMUNE DI NAPOLI

ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO

Oggetto del presente avviso è il conferimento della Concessione da denominarsi "*Pausilya Therme di Donn'Anna*", perlo sfruttamento del giacimento dell'acqua idrotermale, mediante coltivazione e captazione dalla sorgente ubicata nel comune di Napoli (NA).

L'area della concessione con le relative pertinenze minerarie ha un'estensione di ha 0,07, ricadente nel territorio del comune di Napoli, al foglio di mappa n. 219, particella n. 444, con portata di esercizio 7 l/s e ore di emungimento giornaliero 4.

L'attuale perimetrazione dell'area di concessione potrà essere rideterminata a seguito di adeguata motivazione, incluse le opportune valutazioni idrogeologiche.

La risorsa da assegnare in concessione evidenzia i seguenti parametri e caratteri alla sorgente:

- Temperatura: 18 °C;
- PH a 18° C: 7.75;
- Anidride carbonica libera alla sorgente CO2: 10 mg/l:
- Incolore, aspetto Limpido, Inodore, senza sedimenti né effervescenze.

L'acqua termale "Don Anna" di Napoli ha ottenuto, con decreto n. 3986, in data 24/02/2011, il riconoscimento del Ministero della Salute delle proprietà terapeutiche.

ART. 2 - PERTINENZE

All'interno dell'area di concessione insistono le seguenti opere di captazione, di seguito specificate come pertinenze minerarie della concessione e costituite principalmente da:

- Impianto di rilancio elettro pompa ad asse orizzontale HP 1.2 inox, colonna di mandata 2" in polietilene;
- Adduzione condotta in polietilene 2" con recapito nel serbatoio di accumulo;
- Serbatoio di accumulo acciaio inox capacità 1.000 litri.

ART. 3 - ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE

All'assegnatario della Concessione sarà conferito il diritto di coltivare, secondo l'accezione di cui all'art. 4 della L.R. 8/2008 e s.m.i., le acque termali emunte, nonché di utilizzarle per tutte gli usi previsti dalla Legge, salvo l'onere di acquisire tutti i pareri, atti, nulla-osta, nonché specifiche autorizzazioni in materia sanitaria, ambientale, di difesa del suolo ed urbanistica, richieste per il legittimo esercizio delle attività di utilizzo.

Il concessionario si assume totalmente il rischio di impresa, manlevando la Regione da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale che potrebbe derivare dall'esercizio dell'attività di coltivazione del giacimento.

Al Concessionario affidatario saranno dunque riconosciuti:

- 1. la titolarità della Concessione relativa alla sorgente di acqua termale;
- 2. l'autorizzazione allo sfruttamento del giacimento per tutte le destinazioni previste dalla

legge alle condizioni previste dalle norme vigenti ed in conformità alle prescrizioni del Piano di settore delle acque termali e minerali in corso di approvazione e alle ulteriori condizioni precisate nel disciplinare;

3. l'utilizzo delle pertinenze relative all'estrazione dal giacimento poste all'interno dell'area di concessione.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

- 1. La concessione, in conformità a quanto disposto dall'art.4 della L.R. 8/2008, avrà durata di 15 anni.
- 2. Alla scadenza, il rapporto concessorio non sarà automaticamente rinnovato in quanto, dovendosi rispettare i canoni di imparzialità, trasparenza e concorrenza, come dettati dall'ordinamento comunitario oltre che interno, si provvederà ad apposita procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione.
- 3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
- 4. La durata della concessione è ridotta, in deroga al presente capitolato, nel caso in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con DGRC n. 633 del 15.11.2016, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse; in tal caso, nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario.
- 5. Il termine decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione.
- 6. Il rapporto non è rinnovabile in nessun caso e non è cedibile né in tutto né in parte, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 8/2008 e dal regolamento 10/2010 in materia di contratti di somministrazione sub concessione gestione unitaria.

ART. 5 ONERI CONCESSORI, OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ED ULTERIORI CONDIZIONI

a. Diritto proporzionale

A fronte del diritto di sfruttamento del bene, il titolare del provvedimento di legittimazione allo sfruttamento delle risorse contemplate dal presente Avviso è tenuto al pagamento di diritti proporzionali annui anticipati rapportati all'estensione dell'area impegnata, per le causali e nei tempi stabiliti dall'art. 36 della L.R. n. 8/2008, rubricato "Diritti proporzionali e contributi.

Tali diritti sono così determinati:

➤ euro 41,04 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di concessione, così come aggiornato con decreto dirigenziale n 292 del 18/05/2022 in funzione dell'Indice Istat per i prezzi al consumo.

Gli importi dei diritti proporzionali annui così determinati non possono comunque essere inferiori a euro 2.000,00 e sono corrisposti alla Regione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

I diritti proporzionali su indicati sono annualmente aggiornati in funzione dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo.

b. Contributo annuo

Il titolare della concessione è tenuto, altresì, a corrispondere un contributo annuo, ai sensi dell'art 36 della L.R. n. 8/2008. Il contributo è corrisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Regione Campania e al comune ove è ubicato il punto di eduzione. Il contributo annuo, tenuto conto delle finalità socio sanitarie delle utilizzazioni e della opportunità di valorizzare ed incentivare il ricorso alle prestazioni termali, è così determinato:

- 1) euro 750,00 per le aziende termali con fatturato annuo fino a euro 200.000,00 riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate;
- 2) euro 1.500,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 200.000,01 fino a euro 800.000,00;
- 3) euro 3.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 800.000,01 fino a euro 2.400.000,00;
- 4) euro 6.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 2.400.000,01 fino a euro 6.000.000,00;
- 5) euro 12.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 6.000.000,01 fino a euro 12.000.000,00;
- 6) euro 24.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate superiore a euro 12.000.000,00.

Il contributo annuo come sopra determinato costituisce la base per le offerte al rialzo da presentare nella gara per la concessione del diritto di sfruttamento delle acque termali. Le maggiori somme dovute quale rialzo della base d'asta di cui al periodo precedente sono corrisposte alla Regione Campania.

Il contributo sarà determinato sulla base del fatturato effettivamente realizzato dal concessionario (qualora più alto di quello stimato) e degli aumenti percentuali offerti a rialzo in sede di gara. In ogni caso, il contributo annuo da versare non potrà essere inferiore a quello offerto in sede di gara, anche qualora il fatturato effettivo risultasse inferiore a quello dichiarato alla presentazione dell'offerta.

Le maggiori somme dovute quale rialzo della base d'asta sono corrisposte alla Regione Campania.

Per il pagamento dei canoni e delle somme compensative, il Concessionario si atterrà alle disposizioni di cui all'art. 36 L.R. n. 8/2008.

La Regione Campania si riserva di verificare sistematicamente e puntualmente l'applicazione e l'osservanza da parte dell'aggiudicatario delle clausole contenute nel presente Articolo, pena la decadenza della Concessione.

c. Obblighi del concessionario

Al concessionario sarà conferito il diritto di coltivare le acque termali, nonché di utilizzarle per tutte le destinazioni previste dalla legge alle condizioni previste dalle norme vigenti, fatto salvo l'onere di acquisire tutti i pareri, atti, nulla-osta, nonché specifiche autorizzazioni in materia sanitaria, ambientale, di difesa del suolo ed urbanistica, richieste per il legittimo esercizio delle eventuali singole attività di utilizzo.

Il Concessionario sarà tenuto ad attuare il progetto ed il piano proposto in sede di offerta e ad adempiere altresì agli obblighi previsti dalla L.R. 8/2008, dal regolamento e dalle leggi in materia

Dovrà, altresì:

- 1) esercitare direttamente e in modo continuativo l'attività per cui è rilasciata la concessione, secondo quanto previsto all'art. 7 della L.R. n. 8/2008;
- 2) esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e installare adeguati strumenti di misurazione automatica dei volumi, sella portata e della temperatura dell'acqua emunta, ai sensi dell'art 34 della L.R. 8/2008;
- 3) corrispondere all'Amministrazione concedente e al Comune di Riardo, dove sono ubicati i punti di eduzione, gli importi dei diritti proporzionali e dei contributi di cui al comma 7 e 8 dell'art. 36 della L.R. 8/2008 e s.m.i. nonché le maggiori somme dovute quale rialzo della base d'asta di cui al presente bando ed ogni altro onere previsto dal provvedimento di concessione, dalla legge o dal contratto, come aggiornato o modificato in corso di rapporto concessorio in conformità alle disposizioni di legge in materia. I diritti dovuti dal concessionario saranno adeguati ogni anno con apposito provvedimento amministrativo sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica;
- 4) corrispondere l'imposta sulle concessioni ex art. 7 e 8 della L.R. n. 1/1972;
- 5) prestare, ai sensi dell'art 4, comma 17 della L.R. 8/2008 e dell'art 31 del regolamento di attuazione, una garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa di primaria agenzia, commisurata al progetto dell'eventuale chiusura mineraria per il ripristino dello stato dei luoghi, in caso di cessazione della concessione, per un periodo pari alla durata della concessione e al tempo necessario per attuare il progetto di ripristino ambientale;
- 6) prestare, ex art. 103 D.Lgs. 50/2006, garanzia definitiva per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del Piano economico presentato in gara;
- 7) se la concessione è attribuita a soggetto diverso dal ricercatore, corrispondere, a favore di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 4, comma 6 e 7, un'indennità, avendo il ricercatore titolo preferenziale al rilascio della concessione rispetto a terzi che ne facciano richiesta. L'indennità è rapportata all'importanza della scoperta e al valore delle opere utilizzabili ed è determinata in accordo tra le parti; in caso di disaccordo, l'indennità è determinata da una commissione regionale costituita dal dirigente regionale competente, o suo delegato, da un esperto in materia idrotermominerale nominato dalla associazione di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale interessato e da un esperto in materie giuridiche nominato dall'assessore competente; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge;
- 8) indennizzare le occupazioni temporanee e gli espropri e ad eseguire i lavori necessari in tempi strettamente tecnici;
- 9) dichiarare formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi che si ritenessero danneggiati o pregiudicati dalla Concessione e dal suo esercizio. Il Concessionario è tenuto, pertanto, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria per tutta la durata della concessione;
- 10) attenersi scrupolosamente nell'esercizio a quanto espressamente previsto dalla concessione rilasciata, nonché dalla L.R. 8/2008 e dal regolamento di attuazione n. 10/2010 e più in generale al rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie

inerenti alla materia;

- 11) trascrivere, a sua cura, la concessione nei registri immobiliari, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 della L.R. 8/2008;
- 12) far pervenire alla Regione Campania, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione per il rilascio della Concessione in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2643 del Codice Civile copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della Concessione medesima presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Napoli;
- 13) adempiere ad ogni obbligo e onere previsto dalla Convenzione per il rilascio della Concessione, nonché alle prescrizioni della L.R. 8/2008, del regolamento di attuazione n. 10/2010 e ad ogni altra prescrizione di legge in materia di acque termali;
- 14) a tutelare l'uso della risorsa idrica di cui all'art.144 D.L.n.152 del 2006 s.m.i.

ART. 6 - ACQUISIZIONE PARERI PREORDINATI ALL'AGGIUDICAZIONE E AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Conclusa la fase valutativa, la stipula della concessione è subordinata, ai sensi dell'art 33, commi 8 e 9 della L.R. n. 8/2008, alla positiva conclusione del relativo procedimento di *Valutazione di Impatto Ambientale* o di *valutazione di incidenza*, **ove dovuti**, per quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 4 della L.R. 8/2008 ed all'art.11 del Regolamento regionale 10/2010, condotta sulla base della documentazione prodotta in sede di gara.

La mancata attivazione del procedimento di *Valutazione di Impatto Ambientale* e di *valutazione di incidenza*, ove dovuto, da parte dell'aggiudicatario, con la presentazione della istanza corredata della necessaria documentazione al competente Ufficio regionale entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione, comporta la decadenza della stessa concessione aggiudicata.

Attualmente la V.I.A. è un endo-procedimento ad istanza di parte per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ed è disciplinato dall'Art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., che al comma 1 prevede: "Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".

Lo Staff tecnico amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania è competente all'indizione, svolgimento ed emanazione del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista nell'ambito del PAUR, ai sensi dell'Art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i..

A seguito della "Proposta di Aggiudicazione", l'Operatore economico (in seguito: Proponente) – a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla trasmissione via PEC del suddetto provvedimento, ha l'obbligo di presentare istanza all'Autorità competente per il per il rilascio del PAUR ai sensi e nelle modalità di cui al summenzionato art. 27-bis.

A conclusione dell'espletamento della procedura indicata, il provvedimento PAUR è comprensivo anche, ai sensi di Legge, dell'Aggiudicazione della Concessione. Qualora il PAUR sia a esito negativo nei confronti del Proponente, si procederà alla revoca della "Proposta di aggiudicazione", riservandosi di procedere ad una nuova proposta di

aggiudicazione, se ed in quanto ritenuto conveniente, secondo l'ordine della graduatoria, qualora vi sia più di un partecipante alla procedura di gara.

Successivamente, verificati tutti requisiti di Legge e le autodichiarazioni rese, si procederà alla stipula tra l'Aggiudicatario e l'Autorità concedente, della Convenzione di rilascio della Concessione" che costituisce titolo per la coltivazione del giacimento.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE PER LE UTILIZZAZIONI

L'autorizzazione all'utilizzazione delle acque termali è rilasciata dall'autorità comunale, quale autorità sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n.13, previo parere della azienda sanitaria locale.

Il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione delle acque termali è subordinato alla verifica, previa istruttoria, dell'esistenza dei seguenti titoli, condizioni ed atti:

- a) concessione mineraria o subconcessione o altro titolo equipollente;
- b) provvedimento di riconoscimento delle acque così come previsto dalla normativa vigente;
- c) dimostrazione del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come definiti nell'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 323/2000.

ART. 8 - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

- 1. La concessione cessa:
- a. per scadenza del termine;
- b. per rinuncia;
- c. per decadenza;
- d. per revoca
- e. per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità;
- f. alla scadenza del quinquennio, nei casi previsti dall'art. 4 (oggettiva incompatibilità del Progetto di coltivazione con il Piano di settore ovvero mancato adeguamento allo stesso);
- g. per risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 e ss., ovvero dell'art.1456 c.c.
- 2. Al termine della concessione, per qualunque causa determinato, il concessionario è tenuto a consegnare alla Regione il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze.
- 3. Nei casi di cui al comma 1, alle eventuali ipoteche iscritte sui beni oggetto della concessione si applicano le norme del codice civile.
- 4. Il provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1 è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania e nell'albo comunale del o dei comuni interessati.
- 5. La rinuncia alla concessione è comunicata dal concessionario, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione. Il concessionario che rinuncia alla concessione è costituito, dalla data della relativa comunicazione, custode temporaneo del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo della loro manutenzione ordinaria e dell'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità e con il divieto di coltivazione e sfruttamento del giacimento. Dalla data di adozione del provvedimento di rinuncia, il concessionario è obbligato alla restituzione del bene oggetto della concessione unitamente alle pertinenze.
- 6. La decadenza della concessione è dichiarata nei casi e con le modalità previste dalla L.R. n.8/2008. Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze e non ha diritto a rimborsi, indennità o compensi per le opere ed i lavori eseguiti. In caso di decadenza, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso,

compenso o indennità da parte della Regione, compresa la quota residua del diritto proporzionale corrisposto.

- 7. Il diritto proporzionale annuo sarà adeguato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al periodo intercorso.
- 8. L'esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e la sua inutilizzabilità sono dichiarate con provvedimento regionale, con il quale sono impartite al concessionario le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumità.

ART. 10 - VIGILANZA E SANZIONI

- 1. Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente capitolato devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.37 della L.R. 8/2008 e può comportare, tra l'altro, la decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'art.18 della medesima L.R. 8/2008 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.
- 2. La vigilanza sul rispetto della L.R. 8/2008, è esercitata, ai sensi dell'art.37 della stessa, dagli Uffici della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive della Regione Campania per quanto di competenza e, per i controlli igienico sanitari dall'ASL territorialmente competente.

ART. 11- FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in ordine all'applicazione ed interpretazione del presente capitolato, è competente in via esclusiva il foro di Napoli

ART. 12 - NORMA DI RINVIO E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle previsioni del disciplinare di gara e del contratto, nonché alla normativa dell'Unione, nazionale e regionale in materia di acque termali e di beni pubblici.

Documento firmato da: GIOVANNI DIODATO 23.06.2022 12:45:58 UTC

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO TERMOMINERALE DENOMINATO "PAUSILYA THERME DI DONN'ANNA" NEL COMUNE DI NAPOLI

TRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO

L'anno XXXX il giorno xxxxxx del mese di xxxxxxxxxx presso la sede della Regione Campania, con il presente atto valido ad ogni effetto di legge

tra

la **Regione Campania**, di seguito denominata "Amministrazione" o "Concedente", C.F. 800.119.906.39, in persona del Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività produttive, giusta DGR n. XXXX del XXXX di conferimento dell'incarico e DPGR n. XXXX del XXXX di nomina, dr.ssa XXXXXX, nata a XXXXX il XXXXX C.F. XXXXXXXX, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione Campania, sita in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81

e

PREMESSO CHE:

- le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione Campania costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Campania;
- la Legge Regionale della Campania 29 luglio 2008, n. 8, recante la "Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente" promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali e disciplina, tra l'altro, la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione del patrimonio indisponibile di acque minerali naturali e termali, tali riconosciute o riconoscibili, e delle sostanze od energie associate;
- il Regolamento n. 10/2010, pubblicato sul BURC n. 28 del 12/04/2010, di attuazione della citata legge regionale 9 luglio 2008, n. 8, disciplina la gestione e la fruizione del patrimonio idrotermale, ai fini della valorizzazione e dello sfruttamento delle risorse individuate all'art. 1 della citata Legge, attraverso attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione;
- In data 13/10/2005 la società Bagno Donn'Anna srl ha ottenuto, con decreto n. 58/2005, il rilascio del permesso di ricerca di acque termo-minerali, finalizzato all'avvio delle procedure per il riconoscimento, da parte del Ministero della Salute, delle proprietà terapeutiche dell'acqua che sgorga dalla sorgente già esistente sulla particella 444 del foglio 219 del comune di Napoli;
- in data 24/02/2011 il Ministero della Salute ha emesso il decreto n. 3986 di riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua minerale termale "Don Anna" di Napoli;
- con Decreto Dirigenziale n xxxx del xxxx della Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività produttive,
 è stata indetta una gara avente ad oggetto l'individuazione dei soggetti assegnatari delle concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti delle acque termali "Pausilya Therme di Donn'Anna";
- l'Avviso, il Disciplinare, lo schema di Convenzione e gli Allegati tecnici relativi alla Concessione per lo sfruttamento del giacimento termominerale "Pausilya Therme di Donn'Anna"sono stati pubblicati, tra l'altro, sul B.U.R.C. n. xxxxx del xxxxx ed è stata data agli atti indicati la pubblicità prevista dalla legge;

- con Decreto Dirigenziale n. xxxx del xxxx è stata nominata la Commissione di gara;
- espletata la gara, è risultata aggiudicataria xxxxxx;
- con Decreto Dirigenziale n. xxxxxx del xxxxxx della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive si è preso atto delle risultanze di gara e si è formulata l'aggiudicazione definitiva in favore di xxxxxx, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa.;

Tanto premesso tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e Allegati

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la documentazione ivi elencata e, in particolare, l'Avviso, il Disciplinare, l'Offerta Tecnica ed economica, la Planimetria, il piano di delimitazione dell'area di Concessione, documentazione tutta che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, viene sottoscritta e allegata al presente contratto, rispettivamente alle lettere "A" (Avviso), "B" (Disciplinare), "C" (Offerta tecnica ed economica), "D" (Planimetria), "E" (Piano di delimitazione dell'area).

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Art. 3 – Delimitazione area del giacimento e aree di salvaguardia

- 1. L'area del giacimento oggetto di concessione è individuata nel piano di delimitazione della concessione presentato dal richiedente, allegato alla presente Concessione (sub "E").
- 2. Le aree di salvaguardia, ai sensi dell'art. 4, comma 9 della L.R., sono distinte in zone di rispetto e zone di protezione ambientale (sub "F") e sono individuate nel piano di delimitazione allegato alla presente Concessione.
- 3. La relativa disciplina è contenuta nel decreto legislativo 152/2006, nel quale si stabilisce che le regioni individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché le zone di protezione, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, per conservare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano,

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni e deve:

- -avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione
- -essere adeguatamente protetta
- -essere adibita esclusivamente a opere di captazione e infrastrutture di servizio.

La **zona di rispetto** è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio per la risorsa.

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati:

- la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- le aree cimiteriali;
- l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- l'apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano;

- la gestione di rifiuti;
- lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- i pozzi perdenti;
- il pascolo e la stabulazione di bestiame.

Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento e, in ogni caso, deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Nelle zone di rispetto sono disciplinate queste strutture e attività:

- fognature;
- edilizia residenziale e opere di urbanizzazione;
- opere viarie, ferroviarie e infrastrutture di servizio;
- pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.

In caso d'inerzia da parte delle regioni circa l'individuazione della zona di rispetto, la medesima conserva un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Le **zone di protezione** devono essere delimitate dalle regioni e delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. Possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, alle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici territoriali.

Ai fini della protezione delle acque sotterranee, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le aree:

- di ricarica della falda;
- emergenze naturali e artificiali della falda;
- zone di riserva.

Art. 4 - Durata della concessione

- 2.La durata della concessione è ridotta, nel caso in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con DGRC n. 633 del 15.11.2016, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse; in tal caso, nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario.
- 3. Alla scadenza, il rapporto concessorio non sarà automaticamente rinnovato in quanto, dovendosi rispettare i canoni di imparzialità, trasparenza e concorrenza, come dettati dall'ordinamento comunitario oltre che interno, si provvederà ad apposita procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione. In ogni caso, rientra nell'esclusiva sfera di discrezionalità dell'Amministrazione regionale, in quanto titolare della risorsa, ogni decisione in merito all'An, al quantum e al quomodo del relativo sfruttamento successivo, nel rispetto, ovviamente, delle previsioni di legge, dei principi inderogabili di matrice comunitaria e delle esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia della risorsa stessa.

Art. 5 - Trasferimento della concessione

- 1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione dell'Amministrazione, da richiedersi a cura del titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo del possesso, nel soggetto subentrante, dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione medesima, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 8/2008 e con le modalità indicate dall'art 17 del regolamento di attuazione n. 10/2010.
- 2. Il trasferimento per atto tra vivi dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all'esercizio della concessione ed all'autorizzazione regionale previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.
- 3. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita al legatario o all'erede che ha presentato la relativa istanza entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione e che risulta in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

- 4. Qualora succedano più eredi, la concessione può essere loro trasferita se i medesimi, entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione, abbiano nominato un rappresentante unico, salvo il possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
- 5. Trascorso il termine di cui al periodo precedente senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende decaduta.
- 6. Qualsiasi atto di trasferimento che non abbia riportato la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comporta la decadenza della concessione.
- 7. Qualora il concessionario proceda al trasferimento della concessione in assenza della prescritta autorizzazione dell'Amministrazione è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 50.000,00 ai sensi del comma 6 dell'art 37 della L.R.

Art. 6 - Cessazione della concessione

- La Concessione giungerà a scadenza il XXXXXXX.
- 2. La cessazione della concessione avviene, oltre che per scadenza del termine, nei seguenti casi:
 - a. rinuncia;
 - b. decadenza:
 - c. revoca
 - d. esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità;
 - e. nei casi previsti dall'art. 4, comma 2 (limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa sulla base di guanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali);
 - f. per risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 e ss., ovvero dell'art.1456 c.c.
- 3. La Regione adotta il provvedimento di cessazione della concessione e dispone l'esecuzione contestuale delle opere necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi e la salvaguardia del giacimento e affida le pertinenze in custodia allo stesso concessionario o all'eventuale curatore fallimentare o al Sindaco del Comune territorialmente competente.
- 4. Il provvedimento di cessazione della concessione è affisso per 15 giorni all'Albo Pretorio di tutti i Comuni nei cui territori ricade l'area di concessione ed è pubblicato sul B.U.R.C..
- 5. Ad avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C., con esclusione del caso di esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità, la concessione cessata e divenuta disponibile può essere conferita a terzi.

Art. 7 - Revoca e decadenza della concessione

- 1.La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi, ai sensi dell'art.18 della L.R., previa contestazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore ai trenta giorni per la trasmissione di controdeduzioni:
- a) quando il concessionario non ha dato inizio ai lavori previsti dal programma approvato nel termine stabilito o, se il termine non è stabilito, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione, salva la sussistenza di giustificati motivi;
- b) quando il concessionario ha sospeso, per oltre sei mesi e senza autorizzazione, i lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento previsti nel programma approvato, salvo il caso di forza maggiore;
- c) quando il concessionario non ha versato gli importi dei diritti proporzionali e dei contributi di cui all'articolo 36, nonostante apposita diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni;
- d) quando il concessionario contravviene alle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di rilascio della concessione nonostante diffida ad adempiere con termine non inferiore ai novanta giorni;
- e) quando sopravviene la revoca del provvedimento di riconoscimento delle acque minerali naturali e termali o della autorizzazione sanitaria;
- f) quando il concessionario è dichiarato fallito;
- g) quando il concessionario ha violato le prescrizioni contenute nell'articolo 6, comma 1 (contratti di somministrazione) e nell'articolo 8, comma 1 della L.R. (trasferimento della concessione);
- h) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione, riconducibile a negligenza del concessionario;
- i) quando, nonostante diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore ai sessanta giorni, permangono le condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 37 della L.R.
- 2.Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze e non ha diritto a rimborsi, indennità o compensi per le opere ed i lavori eseguiti. La decadenza della concessione comporterà l'incameramento della cauzione prestata, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

- 3. La revoca della concessione è disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell'attività di coltivazione.
- 4. Il concessionario cui è revocata la concessione è obbligato alla restituzione del bene che ne costituisce oggetto, unitamente alle pertinenze.
- 5. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione determina l'indennità dovuta al concessionario con i criteri individuati all'art. 22 del regolamento di attuazione.

Art. 8 - Obblighi del Concessionario

- 1. Il Concessionario è tenuto a:
 - a) eseguire il Progetto generale di coltivazione del giacimento secondo l'offerta presentata in gara e risultata aggiudicataria, nei tempi e con le modalità riportate nel cronoprogramma alla stessa allegato;
 - b) realizzare gli investimenti previsti nel piano economico-finanziario presentato in gara;
 - c) esercitare direttamente e in modo continuativo l'attività per cui è rilasciata la concessione e attenersi a quanto previsto dalla presente Convenzione, dalla legge regionale n. 8/2008 e dal relativo regolamento di attuazione n. 10/2010;
 - d) delimitare, ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 10/2010, l'area di concessione con riferimenti fissi e facilmente individuabili e individuare ogni pozzo e/o sorgente oggetto di concessione mediante apposizione di apposita etichetta inamovibile riportante, in modo indelebile, la sigla identificativa, la denominazione della concessione e gli estremi del relativo decreto dirigenziale;
 - e) esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e installare adeguati strumenti di misurazione automatica dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta, ai sensi dell'art 34 della L.R. 8/2008 e dell'art 27 del regolamento n. 10/2010. Gli apparecchi di misura devono essere dotati di certificato di produzione con numero di serie e devono consentire la visualizzazione istantanea dei dati e la loro registrazione, su supporto informatico. Gli stessi devono essere installati con flangia o altri sistemi che consentano l'applicazione di sigilli di garanzia inamovibili o di altro dispositivo che garantisca l'inalterabilità dello strumento. I misuratori automatici dei volumi e della portata devono essere installati, oltre che sul pozzo o sorgente, anche sulle singole derivazioni, in caso di due o più condotte di alimentazione, fatto salvi i casi di documentata impossibilità di installazione. Il concessionario deve apporre i sigilli di garanzia alla presenza di un funzionario della Regione. Nel caso di interventi che comportino la rimozione dei sigilli, il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione i tempi e le modalità delle operazioni necessarie. Gli apparecchi di misura, se già installati, devono adeguarsi alle prescrizioni di cui sopra alla prima sostituzione. I dati devono essere registrati per giorno, mese, anno, quantità giornaliera e progressiva del totalizzatore;
 - f) a trasmettere al competente ufficio regionale, entro il 30 ottobre, ai sensi degli artt. 13 e 37 del regolamento n. 10/2010, il programma dei lavori previsti per l'anno successivo, tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione, attraverso una semplice comunicazione delle letture di fine stagione estiva e a fornire tutte le informazioni e le notizie inerenti l'attività estrattiva oggetto di concessione richieste dal competente ufficio regionale ed a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi;
 - g) a trasmettere, al competente ufficio regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati statistici di fine anno, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, , utilizzando la scheda riportata nell'Allegato P2 del regolamento regionale n. 10/2010. Sulla base dei predetti dati viene definito il contributo da versare al Comune dove sono ubicati i punti di eduzione di cui all'art. 36, commi 7 e 8, della Legge regionale n. 8/2008;
 - h) ad effettuare, nelle modalità indicate dall'art 28 del regolamento n. 10/2010, la videoispezione dei pozzi, al fine di accertarne lo stato e programmarne la regolare manutenzione;
 - i) ad effettuare, ai sensi dell'art. 25 della legge n 8/2008, i controlli periodici di qualità e di sicurezza delle acque termali, i cui esiti devono essere annotati in appositi registri tenuti dal concessionario e vidimati dalla competente azienda sanitaria locale;
 - j) corrispondere, nella misura stabilita dall'art.36 della L.R. 8/2008, all'Amministrazione:

- diritti proporzionali annui anticipati e rapportati all'area di concessione che è pari ad xxxxx, nella misura di € xxxxxxx, così come aggiornati in funzione dell'indice Istat con decreto n. xxx del xxxxx.
- 2) contributo annuo pari ad € xxxx.
 - I diritti proporzionali dovranno essere corrisposti all'amministrazione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento,
 - Il contributo annuo dovrà essere corrisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per una parte pari al 50 al comune di Riardo (CE), dove sono ubicati i punti di eduzione e per la restante parte alla regione Campania.
 - Il pagamento dei diritti proporzionali, dei contributi e dell'imposta summenzionati andrà eseguito mediante la piattaforma PagoPA MyPay, accessibile al link: xxxxxxxx, utilizzando i seguenti codici tariffa:
 - -xxxx per il contributo annuo;
 - -xxxx per i diritti proporzionali;
 - -xxxx per l'imposta sulla concessione.

Il mancato pagamento dei diritti e dei contributi dovuti all'Amministrazione regionale e comunale comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

- k) presentare, ai sensi dell'art. 25 del regolamento n. 10/2010, istanza in bollo ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'eventuale utilizzo dell'acqua termale finalizzata alla produzione di cosmetici. La produzione di cosmetici è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco e nulla osta della Regione;
- attenersi scrupolosamente nell'esercizio a quanto espressamente previsto dalla concessione rilasciata, nonché dalla L.R. 8/2008 e dal regolamento di attuazione n. 10/2010 e più in generale al rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie inerenti alla materia;
- m) effettuare tutte le analisi per il monitoraggio periodico delle caratteristiche, chimiche, fisiche, isotopiche, batteriologiche della risorsa termale sfruttata secondo le norme vigenti che disciplinano le acque minerali e termali;
- n) effettuare la manutenzione delle opere di captazione, adduzione e gestione delle acque termali; nonchè il monitoraggio periodico delle caratteristiche, chimiche, fisiche, isotopiche, batteriologiche e terapeutiche della risorsa termale sfruttata;
- sostenere gli oneri afferenti allo scarico delle acque reflue derivanti dalla gestione dell'attività termale e afferenti la prevenzione e la mitigazione di eventuali impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'esercizio dell'attività termale;
- trascrivere, a sua cura, la concessione nei registri immobiliari, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 della L.R. 8/2008;
- q) far pervenire alla Regione Campania, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione per il rilascio della Concessione - in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2643 del Codice Civile copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della Concessione medesima presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Napoli.

Art. 9 - Cauzione

- 1. La Regione dà atto che il Concessionario ha prestato:
- a) cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto, mediante polizza fidejussoria del xxxxx. n..xxxxx stipulata con xxxxxxx di xxxxx per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del Piano economico presentato in gara e allegato al presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del disciplinare di gara. La cauzione definitiva prevede, ex art. 103 D.Lgs. 50/2006, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La Regione darà adesione allo svincolo soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra la Regione stessa e il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non risulteranno danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti oppure a terzi per cui il Concessionario debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla data di scadenza della Concessione.

b) garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa n. xxxxx del xxxx dell'importo di xxxxxx, ai sensi dell'art 4, comma 17 della L.R. 8/2008 e dell'art 31 del regolamento di attuazione e come previsto dal Disciplinare di gara, all'art 10, per un periodo pari alla durata della concessione e al tempo necessario per attuare il progetto di ripristino.

Art. 10 - Indennità (eventuale)

La Regione dà atto che il Concessionario ha corrisposto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 e 7 della legge regionale n. 8/2008, un'indennità a favore del ricercatore, avendo quest'ultimo titolo preferenziale al rilascio della concessione rispetto a terzi che ne facciano richiesta. L'indennità è rapportata all'importanza della scoperta e al valore delle opere utilizzabili ed è determinata in accordo tra le parti; in caso di disaccordo, l'indennità è determinata da una commissione regionale costituita dal dirigente regionale competente, o suo delegato, da un esperto in materia idrotermominerale nominato dalla associazione di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale interessato e da un esperto in materie giuridiche nominato dall'assessore competente; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

- 1. Il presente contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
- a) nell'ipotesi di mancato adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni previste dall'art. 8 e, in particolare, laddove il concessionario non esegua il Progetto generale di coltivazione in conformità all'offerta presentata in gara con riferimento a ciascuno degli aspetti valutati o non provveda al pagamento dei canoni e corrispettivi in conformità alle disposizioni dell'art.36 della legge regionale n.8/2008 e all'offerta economica presentata in gara;
- b) nell'ipotesi di mancato adempimento degli obblighi assunti all' art.13 (divieto di cessione del contratto).
- 2. Il presente contratto sarà inoltre risolto di diritto al verificarsi dell'ipotesi:
- a) in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con DGRC n. 633 del 15.11.2016, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse, di cui al comma 2 dell'art. 4;
- b) di decadenza previsti dall'art. 7 del medesimo contratto.
- 3. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente contratto, la risoluzione trova disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 1453 e ss. del Codice Civile e della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8.
- 4.La risoluzione del contratto per le cause ascritte al presente articolo comporterà l'incameramento della cauzione prestata, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 12 – Responsabilità

Il Concessionario si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità per i danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e da ogni eventuale pretesa fatta valere nei confronti della Regione da parte del personale impiegato dal Concessionario. Il Concessionario è tenuto, pertanto, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria per tutta la durata della concessione.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 8/2008 e dal regolamento 10/2010 in materia di contratti di somministrazione sub concessione gestione unitaria, è fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, sotto pena dell'automatica risoluzione, ai sensi dell'art.1456 c.c., dell'incameramento della cauzione e del risarcimento del danno.
- 2. Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della compagine del Concessionario deve essere comunicata e documentata entro 30 giorni all'Amministrazione Regionale per la competente verifica in ordine alla persistenza dei requisiti per l'affidamento, a pena della risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..

Art. 14 – Obblighi di riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

Art. 15 - Vigilanza e controllo

- 1. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento, anche attraverso ispezioni e controlli in loco ovvero attraverso la visura delle scritture contabili, il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario.
- 2.Il Concessionario si obbliga a porre a disposizione dell'Amministrazione ogni atto o documento richiesto, e a consentire visite e/o ispezioni sul sito oggetto di concessione.

Art. 16 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione nei registri immobiliari, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 della L.R. 8/2008. Tutte le spese relative alla presente convenzione, comprese quelle di registrazione, faranno carico al Concessionario.

Art. 17 - Foro Competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli.

Art. 18 - Domicilio del Concessionario

A tutti gli effetti del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso XXXXX.

Art. 19 – Obblighi nascenti dalla tracciabilità dei flussi finanziari e dal protocollo di legalità

- 1. Le parti si obbligano al rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, co. 8 della Legge n. 136 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2.Le parti si obbligano al rispetto delle previsioni di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, che, sottoscritto, viene allegato al presente contratto.

Art. 20- Disposizioni Generali e Finali

Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le norme di legge vigenti in materia di concessioni minerarie per la coltivazione di acque termali, in particolare la L.R. n. 8/2008, il regolamento di attuazione n. 10/2010 e l'Avviso pubblico e il Disciplinare, completi dei relativi allegati, approvati con determina n. xxxx del xxxx.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Letto, approvato e sottoscritto

Data	
Per L'Amministrazione Regionale della Campania	Il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli:

4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19.


	Il Concessionario
Documento firmato da:	
GIOVANNI DIODATO	
23 06 2022 12:44:49 UTC	

della REGIONE CAMPANIA

Bagno Donn'Anna s.r.l.

Concessione per lo struttamento delle Atti della Regione "Pausilya Therme di Donn'Anna"

e Valorizzazione di Cave e torbiere, Campania Acque minerali e termali TOARN IP ann Bolkham DIODATO
23.06.2022 12:46:58 UTC Regione Settore Ricerca



COORDINATE VERTICI

433761.2 4519205.8 В 433748.0 4519214.9 C 433740.7 4519203.9

D 433724.4 4519142.6

433728.5 4519140.7 Sorgente 433731.2 4519163.5

fonte: http://burc.regione.campania.it

il Concessionario

il tecnico firmato Prof. Geol. Massimiliano Imperato